

tico i sostitutivi del Ministero (*Ilarità*) altrimenti avrebbero visto che i loro emendamenti erano stati accettati.

Ed io dico all'onorevole D'Alì che altre modificazioni non posso accettare, perchè ho adottato la dizione degli articoli corrispondenti della legge sullo stato giuridico, perchè è molto meglio che anche il linguaggio di queste disposizioni sia conforme alle disposizioni corrispondenti di quella che è la legge organica in questa materia.

PRESIDENTE. Onorevole Nofri, insiste nella sua proposta di soppressione?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Non insista!

NOFRI. Devo insistere, perchè si tratta di applicazione; perchè lasciando l'amministrazione arbitra di giudicare se o no si può dare congedo per ragioni di servizio...

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Questo è necessarissimo. Ma chi vuol fare arbitro, lei?

NOFRI. Siamo d'accordo. Ma appunto perchè arbitra, è facile l'abuso... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Nofri, ella insiste. Badi però di non recare, più che altro, un danno agli agenti; come ha osservato l'onorevole ministro.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. No, perchè è sicuro che non sarà accolta la sua proposta. (*Ilarità — Interruzione del deputato Nofri*).

PRESIDENTE. Onorevole D'Alì insiste nel suo emendamento?

D'ALÌ. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, poichè siamo d'accordo, non insisto.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo nell'esaminare la legge con spirito di equità ed anche con tutta l'intelligenza che ciascuno di noi ha. (*Benissimo!*)

Del resto io non ho che un dovere, quello di mettere a partito le proposte presentate.

Onorevole Molina, insiste nel suo emendamento?

MOLINA. Io ringrazio il ministro degli schiarimenti che ha dato, e non ho più ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Nofri mantiene la proposta di soppressione della prima parte dell'articolo 7; soppressione che non è accettata dal Governo.

La pongo a partito.

(*Non è approvata*).

Non essendovi altre osservazioni, pongo ora a partito l'articolo 7 nella nuova formula

proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione e della quale ho data lettura.

(*È approvato*).

Segue ora l'articolo 8 nella nuova formula proposta dal Ministero:

Art. 8.

Per gli agenti ferroviari cessati dal servizio dal 1° gennaio 1909 in poi, i quali abbiano fatto passaggio dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni, il servizio prestato con compartecipazione al Consorzio di mutuo soccorso è utile al conseguimento della pensione, la quale nei riguardi del periodo stesso è calcolata con le norme dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1908, n. 418.

Le somme che, in dipendenza del suddetto passaggio, fossero state rimborsate agli agenti di cui sopra debbono essere restituite dagli agenti stessi ovvero dalle vedove o dai figli minori al fondo pensioni e sussidi del personale delle ferrovie dello Stato nel numero di rate che all'uopo verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà all'atto della liquidazione della pensione al rimborso a carico del fondo pensioni e sussidi delle somme già versate in proprio per riscatto di servizio ferroviario con compartecipazione al Consorzio di mutuo soccorso. Per le pensioni già liquidate ad agenti o famiglie di agenti cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1908, si provvederà all'eventuale rimborso all'atto in cui verrà provveduto alla nuova liquidazione della pensione in conformità del presente articolo.

Eguale dal 1° gennaio 1909, agli agenti stabili non soggetti a ritenuta per la pensione, collocati a riposo, e, in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli è accordata una volta tanto, un'indennità con le norme stabilite dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1904, n. 66, tenuto anche conto degli anni di servizio sotto le Società ferroviarie. La stessa disposizione è estesa a favore della vedova e dei figli dell'agente esonerato ai termini dell'articolo 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in caso di morte dell'agente prima che abbia raggiunto l'età di 65 anni.

Agli agenti avventizi in servizio continuativo addetti alle costruzioni di nuove linee od ai lavori in conto patrimoniale sulle linee in esercizio dispensati dal servizio, ed in caso di morte durante il servizio alla vedova ed ai figli, l'indennità è accordata